

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

**Decreto n. 293 del 28 febbraio 2014****Procedimento espropriativo per la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST).
Elenco ditte che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione
e relative notifiche - Parte 1.**

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile

con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2012-2013, sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012, nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012, che lo ha condiviso, approvato con propria ordinanza n. 5 del 05 luglio 2012, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell’attività didattica nell’anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare gli edifici scolastici temporanei e che con ordinanza n. 6 del 05 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle stesse ed a disporre la loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che, a seguito dell’esperimento della procedura aperta per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, delle strutture provvisorie ultimate e ubicate sui lotti in argomento, nonché le operazioni di collaudo;

Considerato che gli edifici scolastici temporanei, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell’utilizzo delle realizzazioni costruite da parte delle popolazioni colpite ed agli enti pubblici di riferimento, procedere all’esproprio di talune aree sulle quali insistono le predette strutture;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 05/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte l’Agenzia delle

Entrate ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 598 del 12/07/2013 si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Rilevato che alcune delle Ditte notificate non ha dato alcun riscontro alle notifiche effettuate, ovvero hanno esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria così quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, le indennità provvisorie proposte devono pertanto ritenersi non concordate;

Rilevato che il Commissario Delegato successivamente alla predetta notifica di determinazione dell'indennità provvisoria, ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento, definendo in tal modo quale aree sarebbero state assoggettate all'espropriazione e quali alla sola occupazione;

Tenuto conto che, le mancate esplicite accettazioni o il silenzio rispetto alle notifiche delle indennità quantificate ha comportato di fatto la non accettazione di quanto proposto, e, conseguentemente, a norma del sopracitato articolo 20, comma 14, l'Autorità Espropriante ha disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del medesimo D.P.R., al lordo delle ritenute di legge se ed in quanto dovute;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.P.R. 327/2001 a formare l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione;

Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a notificare alle ditte con le quali non è stato raggiunto l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'invito ad avvalersi, qualora lo intendano, del procedimento previsto ai sensi dell'art. 21, comma 3 e s.s. del citato decreto.

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

- 1) di procedere, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.P.R. 327/2001, a formare l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione come segue:

LOTTO/ AREA	COMUNE	DITTA	FOGLIO	MAPPALE
4	Rolo	Parrocchia San Zenone VM	13	770 - 771 (EX 59)
11	Cavezzo	Costruzioni Edili Benatti SNC di Benatti Andrea e C.	21	8P
		Gavioli Gabriele		
		Immobiliare Gl. E Cl. Di Cappi M. e Gaddi F. SNC		
		Pincelli Marco		
13	Castelfranco Emilia	Cooprocon Building s.r.l.	107	234P
16	Finale Emilia	Eredi Paganelli Silvano	67	32P
28	Concordia sulla Secchia	Bazzi Enzo	30	59 - 874
		Borghi Carla		
		Diazzi Franca		
		Diazzi Lucia		
		Muzzioli Berta		
		Muzzioli Bianca		
		Muzzioli Laura		
		Muzzioli Lucia		
		Muzzioli Maria		
		Rinaldi Mauro		
		Tioli Alberto		
		Tioli Alessandra		
		Truzzi Luciano		
		Zanini Lina		
Zanini Maria				
24 EST (anche 25 PMS)	San Possidonio	Grisendi Mara	5	647 - 648 (EX 573)
		Marchini Paola		
		Marchini Paolo		649 - 650 (EX 575)
		Benatti Anna Lisa		
		Ferrari Berta Franca		
Varini Valerio	651 - 652 (EX 577)			
25 - 27	Soliera	Taschini Marino	36	603 - 604 (EX 543), 605 - 606 - 607 (EX 544), 546, 608 - 609 610 (EX 547)

- 2) di procedere, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a notificare, nelle forme degli atti processuali civili, alle ditte riportate nell'elenco che precede l'invito ad avvalersi, qualora lo vogliano, del procedimento previsto ai sensi dell'art. 21, comma 3 e s.s. del citato decreto.
- 3) di autorizzare la spesa presunta di € 360,18 necessaria per effettuare le notifiche di cui al punto 2, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili – UNEP presso la Corte

di Appello di Bologna;

- 4) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicati agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;
- 5) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione dell'ordinativo di pagamento di cui al punto 3 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili – UNEP presso la Corte di Appello di Bologna – IBAN IT14V0103002432000010229162 – sulla contabilità speciale 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12”, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna lì, 28 febbraio 2014

Vasco Errani
